

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1995 del 19/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di vendita al dettaglio di materiali per l'edilizia e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2066 del 19/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c. con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di vendita al dettaglio di materiali per l'edilizia e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data

02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopracitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/2017, acquisita al Prot. Unione 42484 e da Arpae al PGFC/2017/15387, come successivamente volontariamente integrata in data 15/11/2017 con documentazione acquisita al Prot. Unione 46680 e da Arpae al PGFC/2017/16966, da **SBRIGHI POMPEO & C. S.N.C.** nella persona di Barbieri Filippo, in qualità di delegato dal titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di vendita al dettaglio di materiali per l'edilizia e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370, comprensiva di:

- comunicazione operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 47881 del 22/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17167 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 22/12/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 53191 e da Arpae al PGFC/2018/43 del 03/01/2018, richiedendo contestualmente il seguente ulteriore titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Nota del 24/01/2018 Prot. Unione 3545, acquisita da Arpae al PGFC/2018/1394, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna, Arpae;

Atteso che con Nota Prot. Unione 6529 del 12/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/2417, come successivamente integrata con Nota Prot. Unione 11394 del 13/03/2018 acquisita al PGFC/2018/4051, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato il riavvio dei tempi del procedimento a far data dal 22/12/2017, con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che, a seguito di richiesta da parte della Ditta, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 18846 del 24/04/2018 ha concesso proroga dei termini del procedimento fino al 13/06/2018 per la presentazione delle integrazioni richieste;

Dato atto che in data 08/08/2018 con Nota Prot. Unione 34725, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12701, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, a seguito di quanto richiesto dalla Ditta ha comunicato quanto segue: *“(...) Preso atto della nota pervenuta in data 15/06/2018 PGN 26682 con la quale la ditta in indirizzo richiede sospensione del procedimento amministrativo al fine di dare completamento ai procedimenti edilizi pendenti presso il competente Ufficio SUE del Comune di Cesena. Visto il comma 3 art. 4 del DPR 59/2013, tenuto conto della complessità delle integrazioni richieste dai vari enti preposti in particolare con riferimento alla compatibilità urbanistica e alla conformità edilizia dell'impianto si concede alla ditta in indirizzo sospensione dei termini procedurali per la durata di 120 giorni a decorrere dalla data del 14/06/2018 finì al 10/10/2018. Entro tale periodo di sospensione è onere della ditta in indirizzo richiedere la riattivazione del procedimento, qualora ne sussistano le condizioni. Decorso inutilmente tale termine ultimo i termini procedurali riprenderanno a decorrere e si darà corso alla chiusura per archiviazione della pratica”;*

Atteso che in data 08/10/2018 la ditta con Nota acquisita al Prot. Unione 43477 e da Arpae al PGFC/2018/17890 ha richiesto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la riattivazione del procedimento di che trattasi;

Atteso che in data 21/12/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta acquisita al Prot. Unione 55779 e acquisita da Arpae al PG/2019/158;

Considerato che a seguito di quanto sopra con Nota Prot. Unione 169 del 02/01/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/158, il SUAP ha comunicato quanto di seguito riportato: *“(...) Considerato che in data 21/12/2018 PGN 55779 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta con riferimento alla conformità edilizia ed urbanistica dell'insediamento produttivo e all'attività di recupero rifiuti. Atteso che, i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013 in 120 giorni dalla data del 22/12/2017, successivamente sospesi in data 12/02/2018 e a seguito di proroghe e sospensione volontaria procedimentale, sono interamente decorsi; Ritenuto tuttavia, in applicazione dei principi di economicità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione e in considerazione della documentazione prodotta e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità depositata presso il Comune di Cesena Sportello Unico Edilizia di prendere in esame la predetta documentazione integrativa e di trasmetterla agli enti coinvolti nel procedimento ai fini del prosieguo istruttorio. Con la presente si comunica che i termini procedurali di cui alla Conferenza dei Servizi indetta con nostra nota in data 24/01/2018 ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo unico (AUA) di competenza di ARPAE-SAC, riprendono a decorrere per intero dalla data del 21/12/2018 (...)”;*

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 15788/466 del 05/02/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/2182, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista l'allegata Dichiarazione, datata 12 dicembre 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ilaria Degli Angeli di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena; (...) ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN OGGETTO, CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:*

- *relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 15/04/2019;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 17/04/2019;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 15788/466 del 05/02/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/2182 come successivamente integrato con Atto Prot. Com.le 15509/466 del 04/02/2019 acquisito da Arpae al PG/2019/18900 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Considerato che nel rapporto Istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare:

*" (...) **Vista** la relazione tecnica PGFC/2018/4630 del 22/03/18 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

***Tenuto conto** che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/12/18 prot. 2018/0323543/P, trasmessa con PEC del 28/12/18 acquisita al prot. PG/2019/4288 del 11/01/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: (...)*

***Visto** che con nota P.G.N. 43942 del 11/04/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/59231 del 12/04/19, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di seguito riportate: (...)*

***Atteso** che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;*

***Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.";*

Acquisito tramite la banca dati nazionale unica antimafia il nulla-osta relativo alla ditta **SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c.** emesso in data 14/11/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c.** (C.F./P.IVA 02211240409) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370 **per lo stabilimento ove si svolge attività di vendita al dettaglio di materiali per l'edilizia e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi (R13) sito nel Comune di Cesena, Via San Giorgio n. 2370.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**
- **iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell' **ALLEGATO B** e nell' **ALLEGATO C e relativa planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva

competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno inizialmente solo:

- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- la comunicazione di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la valutazione di impatto acustico.

Con successiva PEC del 29/12/17 acquisita al prot. PGFC/2018/43 del 03/01/18 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha inoltrato la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in data 22/12/17, che include altresì la richiesta relativa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota prot. 3545 del 24/01/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/1394, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

Con nota del 08/01/2018 PGFC/2018/303 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa e Servizio Territoriale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFC/2018/4630 del 22/03/18 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

“La ditta svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti per l'edilizia; inoltre, con la presente richiesta, la ditta vuole dare inizio all'attività di recupero macerie, derivanti da attività di demolizioni, le quali verranno temporaneamente depositate all'interno del piazzale in un'area delimitata ed appositamente dedicata per poi essere trasferite presso un impianto di macinazione, di terzi, ai fini del loro riutilizzo in edilizia. All'interno del piazzale, lungo tutto il lato est, in un'area adeguatamente adibita, vengono depositati, ai fini della vendita, diverse tipologie di materiali inerti lavati, quali sabbie e ghiaie.

La fase di ingresso delle materie prime e delle macerie avverrà a bordo dei mezzi autorizzati a disposizione dell'azienda; una volta registrati i quantitativi in entrata, si proseguirà verso l'area appositamente dedicata dove avverrà lo scarico per mezzo di pala meccanica da 120 cm; tali attività avverranno solo saltuariamente e si protrarranno in un arco di tempo limitato a seconda della necessità all'interno dell'arco temporale di apertura dell'attività di 8h giornaliere per 6gg lavorativi settimanali e circa 290 gg annuali.

La modalità di deposito delle materie prime e delle macerie, avviene all'aperto in cumuli collocati in apposite aree individuate all'interno del piazzale recintato. Durante le fasi di ingresso ed uscita delle

merci e delle macerie, le azioni di carico e di scarico dagli automezzi rappresentano l'unica occasione in cui si potrebbe dare origine alla formazione di emissioni diffuse in atmosfera di piccole quantità di materiale pulverulento.

Durante le fasi di movimentazione dei materiali con la pala, ai fini di prevenire e limitare le possibili emissioni di materiale pulverulento, sarà prassi l'utilizzo di un getto d'acqua continuo indirizzato verso la fonte della possibile emissione; durante i periodi di inattività, si provvederà alla copertura dei cumuli mediante l'utilizzo di adeguati teloni che possano limitare l'azione del vento.

Il piazzale dell'attività è completamente recintato e si affaccia quasi interamente sull'aperta campagna circostante, il che consente di garantire una eventuale emissione di polveri verso aree abitative; per tale motivo, il gestore ha scelto di posizionare i cumuli di macerie e di altri materiali ai margini del piazzale più distanti ed opposti rispetto alla posizione del centro abitato di San Giorgio.

Il gestore dichiara che le ghiaie e le sabbie depositate per la vendita, sono stati precedentemente lavati e quindi con una percentuale di polveri sostanzialmente nulla.

Si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le seguenti prescrizioni:

- a) durante le fasi di movimentazione dei materiali con la pala, ai fini di prevenire e limitare le possibili emissioni di materiale pulverulento, dovrà essere utilizzato, in caso di necessità, un getto d'acqua continuo indirizzato verso la fonte della possibile emissione;*
- b) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;*
- c) i cumuli delle materie prime che possono dar luogo a formazioni di polveri devono essere mantenute umidi nei periodi particolarmente siccitosi e ventosi;*
- d) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa di polveri."*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/12/18 prot. 2018/0323543/P, trasmessa con PEC del 28/12/18 acquisita al prot. PGFC/2019/4288 del 11/01/19, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue:

"... Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con il rispetto delle seguenti prescrizioni e accorgimenti:

- 1) durante la movimentazione dei materiali pulverulenti dovranno essere adottati idonei sistemi di umidificazione per contenere le emissioni di polveri in atmosfera;*
- 2) i carichi in uscita dovranno essere dotati di apposita telonatura;*
- 3) dovrà essere posta particolare attenzione nel transito lungo via Parataglio che dovrà avvenire a velocità moderata".*

Come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, con nota P.G.N. 43942 del 11/04/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/59231 del 12/04/19, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di seguito riportate:

" ...

La sistemazione dell'area a deposito materiali inerti (destinati alla vendita al dettaglio quale materiale edile) è stata autorizzata con i seguenti atti amministrativi:

- Permesso di costruire in sanatoria n. 12 del 18/05/2012 relativo a "SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI PIAZZALE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI EDILI IN ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO"*
- Permesso di Costruire n. 100 del 18/05/2012 relativo a "REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE AD USO DEPOSITO, REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI A USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E COSTRUZIONE DI MURO PER CONTENIMENTO INERTI" e variante sostanziale Permesso di costruire n. 145 del 01/08/2012 (relative a modifiche essenziali strutturali dei fabbricati previsti);*

Contestualmente a tali atti autorizzativi, veniva rilasciato Permesso di costruire n. 99 del 18/05/2012, relativo a "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E DI VERDE DI MITIGAZIONE BOSCATO COME DA PRESCRIZIONE 10 DEL PRG", atto presupposto alla realizzazione degli interventi sopra indicati; per tali opere è pervenuta in data 18/12/2018 PGN 140862 Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità n. 501/SCCEA/2018, comprensiva di richiesta di collaudo definitivo; l'istanza è sospesa in attesa del Certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione e dovrà perfezionarsi con la cessione delle aree

corrispondenti;

Per gli interventi di realizzazione del piazzale (PdC in sanatoria 12/2012 e PdC 100/2012 e var.) sono state presentate relative domande di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità come indicate nel seguito:

- in data 18/05/2017 PGN 56915 (263/EAT/2017) per il permesso di costruire in sanatoria n. 12/2012;
- in data 18/05/2017 PGN 56918 (264/EAT/2017) per il permesso di costruire n. 100/2012 e variante sostanziale n. 145/2012;

Entrambe le richieste sono state sospese per carenza documentale in data 23/05/2017, con PGN 58589 la 263/EAT/2017 e con PGN 58549 la 264/EAT/2017. Le carenze documentali riscontrate dal servizio Agibilità riguardano da un lato il perfezionamento, mediante collaudo e atto definitivo di cessione o servitù per le opere di urbanizzazione previste con Permesso di costruire n. 99/2012, sia d'altro lato, la mancata variazione catastale conforme alle opere e autorizzazione di scarico alla fognatura per le acque reflue, anche di prima pioggia.

Si evidenzia che nella relazione tecnica integrata in data 21/12/2018 è specificato che in relazione al piazzale "attualmente con superficie in stabilizzato" ne è già prevista l'asfaltatura da realizzarsi con SCIA di completamento alle pratiche di P.d.C. già aperte sugli immobili di proprietà della Sbrighi Pompeo", contraddicendo le comunicazioni di fine lavori e di richiesta di certificato di agibilità sopra elencate.

Va chiarito che l'uso a deposito del piazzale, come autorizzato con i titoli autorizzativi sopra richiamati, potrà essere avviato esclusivamente dopo il perfezionamento dell'iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione ed il completamento della documentazione allegata alle domande di certificato conformità edilizia e di agibilità sopra citate. Si rammenta che qualora i lavori non fossero terminati (poiché si rende necessaria SCIA di completamento lavori, come si legge nella relazione tecnica integrata), andranno annullate le istanze di agibilità già presentate, completare i lavori previsti e presentare nuova Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), completa di tutta la documentazione necessaria, prima di poter utilizzare quale deposito il piazzale in oggetto.

...

Ciò premesso, oltre alle acque di prima pioggia, il procedimento di AUA concerne anche l'individuazione di un'area, all'interno del piazzale come sopra autorizzato, sulla quale verranno effettuate le operazioni di movimentazione e messa in riserva di macerie (rifiuti edili); in particolare si chiede di effettuare, in un'area individuata di 64 mq., l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e, ai sensi delle definizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.n.i., la sola operazione R13 - messa in riserva, con esclusione dei punti da R1 a R12, che verranno effettuate da altro stabilimento autorizzato successivamente allo stoccaggio nell'area in oggetto, come specificato nella relazione tecnica.

Come sopra indicato, ai sensi del PRG vigente l'area è individuata quale "tessuto produttivo polifunzionale" e risulta già autorizzata quale deposito di materiale edile all'aperto. Verificato quanto indicato in precedenza, l'avvio dell'attività in oggetto, in base alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti risulta ammissibile a condizione che l'avvio delle attività non corrisponda con l'insediamento di industria insalubre di 1° classe ai sensi del R.D. 1265 del 27/7/1934, ovvero siano escluse le operazioni di trattamento rifiuti individuate dai punti R1 a R12 delle definizioni di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. Tale attività, riconducibile all'uso U4/3 è insediabile nell'area esclusivamente previa VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Si ribadisce comunque, che al fine dell'insediamento dell'attività devono essere perfezionate le richieste di certificato di conformità edilizia e agibilità n. 263/EAT/2017 e 264/EAT/2017, completando la documentazione tecnica richiesta e l'iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione, avviato con 501/SCCEA/2018 sopra richiamata".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/2017 P.G.N. 42484, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di vendita al dettaglio di materiali per l'edilizia (sabbie e ghiaie) e dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (stoccaggio di inerti, senza frantumazione) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:
 - a) Durante le fasi di movimentazione dei materiali con la pala, ai fini di prevenire e limitare le possibili emissioni di materiale pulverulento, dovrà essere utilizzato, in caso di necessità, un getto d'acqua continuo indirizzato verso la fonte della possibile emissione;
 - b) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;
 - c) I cumuli delle materie prime che possono dar luogo a formazioni di polveri devono essere mantenute umidi nei periodi particolarmente siccitosi e ventosi;
 - d) I carichi di materiale pulverulento in uscita dallo stabilimento dovranno essere dotati di apposita telonatura;
 - e) Dovrà essere posta particolare attenzione nel transito lungo via Parataglio che dovrà avvenire a velocità moderata;
 - f) Dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa di polveri.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio delle attività oggetto della presente autorizzazione **entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, ed **in ogni caso ad avvenuto perfezionamento** presso il Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena delle richieste di certificato di conformità edilizia e agibilità n. 263/EAT/2017, relativa al permesso di costruire in sanatoria n. 12/2012, e n. 264/EAT/2017, relativa al permesso di costruire n. 100/2012 e variante sostanziale n. 145/2012, e **completamento** della documentazione tecnica richiesta e l'iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione, avviato con 501/SCCEA/2018. Nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali impianti.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni, **dando prova dell'avvenuto perfezionamento** presso il Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena delle richieste di certificato di conformità edilizia e agibilità n. 263/EAT/2017, relativa al permesso di costruire in sanatoria n. 12/2012, e n. 264/EAT/2017, relativa al permesso di costruire n. 100/2012 e variante sostanziale n. 145/2012, e completamento della documentazione tecnica richiesta e l'iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione, avviato con 501/SCCEA/2018.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza in oggetto, acquisita al PGFC n. 15387 del 19.10.2017, e successive modifiche e integrazioni, presentata dalla ditta **SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c.**, al SUAP Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17.10.2017 per il rilascio dell'AUA comprensiva dell'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi (R13) presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via San Giorgio n. 2370**;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto che con nota P.G.N. 43942 del 11/04/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/59231 del 12/04/19, il Comune di Cesena - Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di seguito riportate:

" ... La sistemazione dell'area a deposito materiali inerti (destinati alla vendita al dettaglio quale materiale edile) è stata autorizzata con i seguenti atti amministrativi:

- *Permesso di costruire in sanatoria n. 12 del 18/05/2012 relativo a "SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI PIAZZALE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI EDILI IN ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO"*
- *Permesso di Costruire n. 100 del 18/05/2012 relativo a "REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE AD USO DEPOSITO, REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI A USO DEPOSITO MATERIALI EDILI E COSTRUZIONE DI MURO PER CONTENIMENTO INERTI" e variante sostanziale Permesso di costruire n. 145 del 01/08/2012 (relative a modifiche essenziali strutturali dei fabbricati previsti);*

Contestualmente a tali atti autorizzativi, veniva rilasciato Permesso di costruire n. 99 del 18/05/2012, relativo a "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E DI VERDE DI MITIGAZIONE BOSCATO COME DA PRESCRIZIONE 10 DEL PRG", atto presupposto alla realizzazione degli interventi sopra indicati; per tali opere è pervenuta in data 18/12/2018 PGN 140862 Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità n. 501/SCCEA/2018, comprensiva di richiesta di collaudo definitivo; l'istanza è sospesa in attesa del Certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione e dovrà perfezionarsi con la cessione delle aree corrispondenti;

Per gli interventi di realizzazione del piazzale (PdC in sanatoria 12/2012 e PdC 100/2012 e var.) sono state presentate relative domande di rilascio di certificato di conformità edilizia e agibilità come indicate nel seguito:

- *in data 18/05/2017 PGN 56915 (263/EAT/2017) per il permesso di costruire in sanatoria n. 12/2012;*
- *in data 18/05/2017 PGN 56918 (264/EAT/2017) per il permesso di costruire n. 100/2012 e variante sostanziale n. 145/2012;*

Entrambe le richieste sono state sospese per carenza documentale in data 23/05/2017, con PGN 58589 la 263/EAT/2017 e con PGN 58549 la 264/EAT/2017. Le carenze documentali riscontrate dal servizio Agibilità riguardano da un lato il perfezionamento, mediante collaudo e atto definitivo di cessione o servitù per le opere di urbanizzazione previste con Permesso di costruire n. 99/2012, sia d'altro lato, la mancata variazione catastale conforme alle opere e autorizzazione di scarico alla fognatura per le acque reflue, anche di prima pioggia.

Si evidenzia che nella relazione tecnica integrata in data 21/12/2018 è specificato che in relazione al piazzale “attualmente con superficie in stabilizzato” ne è già prevista l’asfaltatura da realizzarsi con SCIA di completamento alle pratiche di P.d.C. già aperte sugli immobili di proprietà della Sbrighi Pompeo”, contraddicendo le comunicazioni di fine lavori e di richiesta di certificato di agibilità sopra elencate.

Va chiarito che l’uso a deposito del piazzale, come autorizzato con i titoli autorizzativi sopra richiamati, potrà essere avviato esclusivamente dopo il perfezionamento dell’iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione ed il completamento della documentazione allegata alle domande di certificato conformità edilizia e di agibilità sopra citate. Si rammenta che qualora i lavori non fossero terminati (poiché si rende necessaria SCIA di completamento lavori, come si legge nella relazione tecnica integrata), andranno annullate le istanze di agibilità già presentate, completare i lavori previsti e presentare nuova Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), completa di tutta la documentazione necessaria, prima di poter utilizzare quale deposito il piazzale in oggetto.

...

Ciò premesso, oltre alle acque di prima pioggia, il procedimento di AUA concerne anche l’individuazione di un’area, all’interno del piazzale come sopra autorizzato, sulla quale verranno effettuate le operazioni di movimentazione e messa in riserva di macerie (rifiuti edili); in particolare si chiede di effettuare, in un’area individuata di 64 mq., l’attività di recupero rifiuti non pericolosi e, ai sensi delle definizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.n.i., la sola operazione R13 - messa in riserva, con esclusione dei punti da R1 a R12, che verranno effettuate da altro stabilimento autorizzato successivamente allo stoccaggio nell’area in oggetto, come specificato nella relazione tecnica.

*Come sopra indicato, ai sensi del PRG vigente l’area è individuata quale “tessuto produttivo polifunzionale” e risulta già autorizzata quale deposito di materiale edile all’aperto. Verificato quanto indicato in precedenza, l’avvio dell’attività in oggetto, in base alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti risulta **ammissibile a condizione che l’avvio delle attività non corrisponda con l’insediamento di industria insalubre di 1° classe** ai sensi del R.D. 1265 del 27/7/1934, ovvero siano escluse le operazioni di trattamento rifiuti individuate dai punti R1 a R12 delle definizioni di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. Tale attività, riconducibile all’uso U4/3 è insediabile nell’area esclusivamente previa VAS (Valutazione Ambientale Strategica).*

Si ribadisce comunque, che al fine dell’insediamento dell’attività devono essere perfezionate le richieste di certificato di conformità edilizia e agibilità n. 263/EAT/2012 e 264/EAT/2012, completando la documentazione tecnica richiesta e l’iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione, avviato con 501/SCCEA/2018 sopra richiamata”.

Dato atto che la presente iscrizione riguarda esclusivamente l’attività di stoccaggio dei rifiuti inerti (messa in riserva R13);

Preso atto dell’avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell’istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PG n. 158 del 03.01.2019 denominato “Elaborato Unico”, stralcio “Planimetria generale”, scala 1:500, a firma di Arch. Ing. F. Barbieri

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **SBRIGHI POMPEO & C. S.n.c.**, con sede legale in Comune di **Cesena – Via San Giorgio n. 2370, è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi

dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via San Giorgio n. 2370** , con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	80	1000	---

- 3) L'avvio delle operazioni di recupero rifiuti in oggetto potrà avvenire esclusivamente ad avvenuto perfezionamento presso il Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena delle richieste di certificato di conformità edilizia e agibilità n. 263/EAT/2017, relativa al permesso di costruire in sanatoria n. 12/2012, e n. 264/EAT/2017, relativa al permesso di costruire n. 100/2012 e variante sostanziale n. 145/2012, e completamento della documentazione tecnica richiesta e l'iter di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione, avviato con 501/SCCEA/2018 nonché a decorrere dalla data di messa in esercizio prevista nella comunicazione di cui al punto C.3 dell'allegato relativo alle emissioni in atmosfera.
- 4) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 5) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 7) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 17/10/2017 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 112313 del 19/10/2017) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il benessere allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

Vista ed esaminata la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in data 21/12/2018, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/01/2019 e acquisita al PG comunale con N. 877 del 03/01/2019 e in particolare la planimetria della rete fognante;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005",
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

Visti inoltre:

- il parere ARPAE acquisito dal Comune di Cesena al PG N 127863 del 28/11/2017;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	SBRIGHI POMPEO & C. snc
Ubicazione insediamento	via San Giorgio n. 2370
Destinazione d'uso dell'insediamento	Vendita e deposito materiale edile con piazzale per deposito macerie provenienti dall'edilizia
Potenzialità insediamento	piazzale di stoccaggio della superficie di 829 mq
Tipologia di scarico	Acque reflue di dilavamento
Sistemi di trattamento prima dello scarico	DISSABBIATORE costituito da vasca di volume complessivo di 10,80 mc. volume di separazione 9,18 mc. volume di sedimentazione 1,62 mc.
Ricettore dello scarico	Fognatura bianca

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento provenienti dall'insediamento indicato in premessa;

L'immissione avviene nella Fognatura bianca, di via Parataglio con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 17/10/2017, alla planimetria prodotta in data 21/12/2018, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/01/2019 e comunque nel rispetto delle prescrizioni ARPAE acquisto al PG N. 127863 del 28/11/2017 e di seguito riportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica
2. rispetto delle prescrizioni gestionali previste nel parere ARPAE acquisto al PG N. 127863 del 28/11/2017;
3. osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
4. notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico;
5. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI PARERE ARPAE ACQUISITO AL PG N. 127863 del 28/11/2017

1. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod;
2. il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
3. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
4. eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa ST;
5. il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza;

6. Con cadenza triennale dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico relativo al parametro Solidi sospesi totali, i metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005; gli esiti dovranno essere tempestivamente comunicati Arpae ST.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.